



**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE**



## **Schede di Monitoraggio**

**Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40**

***“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”***

**Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 10**

***“Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato”***

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**  
**OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE**

**Schede di Monitoraggio**

**Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40**

***“Norme per il riconoscimento e la promozione delle  
organizzazioni di volontariato”***

**Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 10**

***“Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative  
delle organizzazioni del volontariato”***

Coordinamento scientifico: Prof. G. Valotti

Gruppo di Progetto: dott. G. Frolo, dott.ssa P. Rappo, dott.ssa M. Zanon

Coordinatore: dott. S. Amadi



## INDICE

### 1. SCHEDA DI MONITORAGGIO L.R. 30 AGOSTO 1993, N. 40 “NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO”

	<i>pag.</i>
A) INFORMAZIONI GENERALI.....	2
B) ANALISI FINANZIARIA.....	4
Sez. 1: Spesa complessiva della Regione .....	4
Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %).....	5
Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati.....	6
C) ANALISI DI OUTPUT.....	7
C.1.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT “INTERMEDIO” .....	7
C.1.1) CONTRIBUTI ASSEGNATI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SOLIDARIETA’.....	7
Sez. 1: Interventi finanziati.....	7
Sez. 2: Tempistica dell’iter procedurale.....	9
C.1.2) CONTRIBUTI ASSEGNATI PER ATTIVITÀ SVOLTE.....	10
Sez. 1: Interventi finanziati.....	10
Sez. 2: Tempistica dell’iter procedurale.....	11
C.1.3) CONTRIBUTI ASSEGNATI A INIZIATIVE DIRETTE.....	12
Sez. 1: Interventi finanziati.....	12
C.2.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT “FINALE” .....	13
Sez. 1: Le organizzazioni di volontariato nel Veneto e in Italia.....	13
Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfacimento dei destinatari.....	23
Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti.....	24



	<i>pag.</i>
D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI.....	27
ALLEGATO:	
L.R. 30 AGOSTO 1993, N. 40 "NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO".....	28
2. SCHEDA DI MONITORAGGIO L.R. 7 APRILE 2000, N. 10 "CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO"	
A) INFORMAZIONI GENERALI.....	39
B) ANALISI FINANZIARIA.....	40
Sez. 1: Spesa complessiva della Regione .....	40
Sez. 2: Linee di spesa finanziate .....	41
Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati.....	41
C) ANALISI DI OUTPUT.....	42
Sez. 1: Interventi finanziati.....	42
ALLEGATO:	
L.R. 7 APRILE 2000, N. 10 "CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO".....	45



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE



## Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40

*“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”*



## SCHEDA DI MONITORAGGIO

### L.R. 30 AGOSTO 1993, n. 40 “NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO”

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### Obiettivi della legge:

- riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato;
- ne promuove l'autonomo sviluppo;
- ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile.

##### Interventi previsti:

- a) istituisce presso la Giunta il registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- b) istituisce l'Osservatorio regionale sul volontariato (che sostituisce l'Osservatorio istituito dalla normativa abrogata);
- c) istituisce la Conferenza regionale del volontariato;
- d) autorizza la Giunta regionale a promuovere iniziative di formazione e aggiornamento del personale volontario;
- e) prevede la possibilità da parte del Dipartimento competente, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale di erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti;
- f) specifica attività e compiti dei Centri di Servizio istituiti nelle Regioni ai sensi della L. n. 266/1991, nonché del Comitato di gestione del fondo speciale di cui alla medesima legge.

##### Struttura competente: Direzione Servizi Sociali.

##### Note:

- per l'anno 1993 la ripartizione dei contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale è stata effettuata a consuntivo tenendo conto delle procedure di ripartizione poste in atto con la Lr n. 46/1985 mentre l'applicazione delle nuove procedure semplificate previste dalla circolare n. 7 del 30-3-1994 (attuativa della Lr n. 40/1993) è rimandata all'anno 1994 (cfr.



DGR n. 3197 del 12/07/1994). L'analisi della legge in questione è stata pertanto effettuata a partire dal 1994;


- i bandi di assegnazione dei contributi sulla base della legge in esame sono stati oggetto nel corso degli anni di numerosi cambiamenti, sia per quanto riguarda la destinazione delle risorse da assegnare, sia per quanto riguarda i criteri di assegnazione. In particolare, a partire dall'anno 1998, accanto ai contributi da assegnare per specifici progetti, è stato introdotto anche il finanziamento alle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché la destinazione di fondi per iniziative dirette della Giunta. L'analisi che segue è stata condotta separatamente per queste tre linee di spesa;
- nell'ambito della promozione e del sostegno alle organizzazioni di volontariato, è stata emanata anche la Lr 7 aprile 2000, n. 10 "Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato", al fine di contribuire alla copertura parziale delle spese assicurative delle organizzazioni di volontariato. Per l'analisi di questa legge si rimanda alla scheda di monitoraggio per essa predisposta.



**B) ANALISI FINANZIARIA**

Sez. 1: Spesa complessiva della Regione (dati aggiornati al 29/08/2004)

**Tav. 1:** Somme stanziare, impegnate e pagate (valori in euro)




V. Tab. 1  
All. A

Note:

- la legge in esame sostituisce la Lr 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" e prevede l'imputazione della spesa nel capitolo 61420, istituito dalla Lr n. 46/85. Pertanto negli anni successivi al 1993 possono trovare imputazione in questo capitolo movimenti contabili discendenti dalla legge abrogata. I dati esposti vanno interpretati alla luce delle predette riflessioni.

**Tav. 2:** Spesa complessiva negli anni 1994 - 2004 (valori in euro)



V. Tab. 1  
All. A







Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %)

V. Tab. 2  
All. A


Tav. 3: Contributi assegnati negli anni 1994 - 2002




Anni 1994-1997




Anno 1998



Anno 1999



Anno 2000



Anno 2001


- Contributi per Progetti
- Contributi per Attività
- Iniziative dirette



■ Contributi per Progetti

■ Contributi per Attività

□ Iniziative dirette




Anno 2002

Note:

- per l'anno 2003 i dati non sono disponibili.

### Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati

**Tav. 4:** *Contributi regionali assegnati per Provincia negli anni 1994 –2002 (valori in euro)*



V. Tab.  
3, 4 All. B

Note:

- l'analisi dei contributi totali assegnati per provincia è stata effettuata a partire dall'anno 1994 fino all'anno 2002. Per l'anno 2003 i provvedimenti di assegnazione di contributi non sono disponibili;
- nell'analisi dei contributi per provincia sono stati considerati quelli erogati per progetti ed attività e non quelli erogati per iniziative dirette della Giunta, poichè per l'anno 1999 il finanziamento diretto ha interessato una pluralità di organizzazioni presenti sul territorio regionale.



## C) ANALISI DI OUTPUT

### C.1.) Valutazione dell'Output "intermedio"

#### C.1.1 Contributi assegnati a sostegno di progetti di solidarietà

##### Sez. 1: Interventi finanziati

Tav. 5: *Analisi delle domande*

Anno	Domande pervenute	Domande ammissibili e finanziate	Domande non finanziabili o inammissibili
1994	325	256	69
1995	260	133	127
1996	234	120	114
1997	235	153	82
1998	141	7	134
1999	76	8	68
2000	72	21	51
2001	107	18	89
2002	120	29	91
2003	Dati non disponibili		

Note:

- il notevole decremento delle domande di contributi per progetti di solidarietà a partire dal 1998 è la conseguenza di cambiamenti nei criteri di ripartizione dei contributi, come evidenziato nella tabella che segue.

**Tav. 6:** Criteri di erogazione dei contributi

Anni		N.ro medio domande pervenute	N.ro medio domande ammissibili e finanziate	Media contributi assegnati (euro)	Criteri erogativi
da	a				
1994	1997	<b>263,5</b>	<b>165,5</b>	<b>748.317,38</b>	I contributi vengono erogati a sostegno di specifici progetti di solidarietà <i>già realizzati</i> .
1998	2002	<b>103,2</b>	<b>16,6</b>	<b>170.192,53</b>	A fronte delle difficoltà incontrate da molte organizzazioni per elaborare veri e propri progetti di solidarietà, si è scelto di modificare la procedura disciplinando i contributi per progetti ( <i>da realizzarsi e non già realizzati</i> ) distintamente da quelli per le attività (vedasi C.1.2) delle organizzazioni, a cui dal 1998 è stata assegnata la parte maggiore del complessivo stanziamento di bilancio; di conseguenza il n° di progetti presentati e finanziati diminuisce sensibilmente da tale anno.

**Tav. 7:** Contributi assegnati (valori in euro)

Anno	Domande finanziate	Contributi assegnati	Finanz. minimo	Finanz. medio	Finanz. massimo
1994	<b>256</b>	<b>979.087,63</b>	171,46	3.824,56	42.255,99
1995	<b>133</b>	<b>981.268,11</b>	284,57	7.377,96	55.363,66
1996	<b>120</b>	<b>516.456,90</b>	283,02	4.303,81	37.815,49
1997	<b>153</b>	<b>516.456,90</b>	545,89	3.375,54	44.526,85
1998	<b>7</b>	<b>154.937,07</b>	7.746,85	22.133,87	43.898,84
1999	<b>8</b>	<b>129.114,22</b>	3.098,74	16.139,28	41.316,55
2000	<b>21</b>	<b>232.405,60</b>	1.032,91	11.066,93	25.822,84
2001	<b>18</b>	<b>102.100,16</b>	1.032,91	5.672,23	11.568,63
2002	<b>29</b>	<b>232.405,60</b>	2.759,67	8.013,99	20.658,28
2003	Dati non disponibili				

Note:

- a partire dall'anno 2001 sono stati fissati limiti massimi al contributo erogabile per singolo progetto che attualmente, nel bando 2004, non può superare la somma di euro 25.000,00.



## Sez. 2: Tempistica dell'iter procedurale

**Tav. 8: Tempi medi di pagamento**

<b>Anno</b>	<b>Tempo medio di pagamento del saldo dalla data di scadenza del bando</b>	<b>Durata dell'istruttoria</b>
1994	320	82
1995	301	102
1996	290	99
1997	206	99
1998	744	53
1999	642	113
2000	594	113
2001	498	122
2002	399	91
2003	Dati non disponibili	

**Note:**

- la durata dell'istruttoria è l'intervallo di tempo tra la scadenza del termine di presentazione delle domande e la data del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- le modalità di erogazione dei contributi sono variate nel corso degli anni. Attualmente il bando per l'anno 2004 prevede l'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo assegnato a seguito della comunicazione di avvio del progetto da parte delle organizzazioni alla Direzione regionale per i Servizi Sociali ed il pagamento del saldo a completamento del progetto che deve avvenire entro un anno dall'inizio del medesimo.



## C.1.2 Contributi assegnati per attività svolte

### Sez. 1: Interventi finanziati

**Tav. 9:** *Analisi delle domande*

Anno	Domande pervenute	Domande ammissibili	Domande finanziate	Dom.fin./ ammissibili (%)
1993 - 1997	Non sono stati erogati contributi a sostegno delle attività delle organizzazioni ma solo per specifici progetti di solidarietà (cfr. tav. 4)			
1998	282	253	107	42,29
1999	296	286	202	70,63
2000	296	270	211	78,15
2001	350	338	241	71,30
2002	352	264	251	95,08
2003	Dati non disponibili			

Note:

- nelle domande ammissibili sono state ricomprese anche quelle domande che a seguito dell'istruttoria non sono risultate finanziabili:
  - a) perché il contributo da erogare risultava di importo inferiore al minimo previsto;
  - b) perché il contributo da erogare sommato alle entrate dell'organizzazione superava la soglia dell'80% delle spese ammesse.



Tav. 10: Contributi assegnati (valori in euro)

Anno	Domande finanziate	Contributi assegnati	Finanz. min	Finanz. medio	Finanz. max
1998	107	516.456,90	639,89	4.826,70	13.331,30
1999	202	464.811,21	267,58	2.301,05	20.658,28
2000	211	593.925,43	259,30	2.814,81	20.658,28
2001	241	645.571,12	389,32	2.678,72	15.493,71
2002	251	516.456,90	32,33	2.057,60	6.818,24
2003	Dati non disponibili				

Note:

- fino all'anno 2001 nei criteri e nelle modalità di assegnazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato erano indicati limiti minimi di assegnazione degli stessi (euro 258,23 tutti gli anni ad esclusione del 1998, ove il limite minimo era di euro 516,46) e limiti massimi di contributo erogabile (euro 20.658,28 per gli anni 1999 – 2000; euro 15.493,71 per l'anno 2001). A partire dal 2002, tale limite è stato eliminato perché è cambiata completamente la modalità di ripartizione dei contributi. Al fine di agevolare le organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni, infatti, la ripartizione viene ora effettuata in percentuali di finanziamento diverse a seconda dello scaglione di bilancio in cui rientra l'organizzazione.

Sez. 2: Tempistica dell'iter procedurale

Tav. 11: Tempi medi di pagamento

Anno	Tempo medio di pagamento del saldo dalla data di scadenza del bando	Durata dell'istruttoria
1998	225	113
1999	112	33
2000	268	113
2001	218	122
2002	255	88
2003	Dati non disponibili	



Note:

- la durata dell'istruttoria è l'intervallo di tempo tra la scadenza del termine di presentazione delle domande e la data del provvedimento di assegnazione dei contributi.

### C.1.3 Contributi assegnati a iniziative dirette

#### Sez. 1: Interventi finanziati

Tav. 12: *Iniziative dirette*

Anno	Beneficiario del contributo	Contributo assegnato	Oggetto	Obiettivi
1999	Associazioni e organismi vari del volontariato	€ 77.468,53	<i>Iniziative varie per la crescita e lo sviluppo del mondo del volontariato</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire attività di <i>formazione ed informazione</i> sul volontariato</li> <li>- Sostenere l'<i>acquisto di alcuni mezzi di trasporto</i> a favore di anziani e adulti non autosufficienti</li> </ul>
2001	MO.VI (PD)	€ 77.468,53	<i>Progetto di sviluppo di volontariato giovanile – DGR 1591/2001- Mo.Vi regionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Promuovere</i> e favorire percorsi di sviluppo al <i>volontariato giovanile</i></li> <li>- <i>Promuovere</i> la cultura e la prassi della <i>solidarietà</i> e del volontariato</li> </ul>
2002	Comitato di gestione per il volontariato (PD)	€ 77.137,50	<i>Divulgazione della Carta dei valori del volontariato – DGR 2006/2002</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Azioni informative e pubblicitarie</i> sul contenuto della Carta e sua <i>diffusione</i> verso l'opinione pubblica regionale e le associazioni di volontariato</li> </ul>
2003	Dati non disponibili			





## C.2.) Valutazione dell'Output finale

### Sez. 1: Le organizzazioni di volontariato nel Veneto e in Italia (anni 1997-1999)

In questa sezione vengono riportati i dati relativi alla seconda e terza indagine che l'ISTAT ha condotto sulle organizzazioni di volontariato in Italia, anni 1997 e 1999<sup>1</sup>. Non si sono potuti utilizzare i dati relativi alla prima indagine ISTAT per l'anno 1995<sup>2</sup> (se non per alcune informazioni) poiché essa è stata condotta con metodologia in parte diversa e che pertanto ne rende inappropriata la comparazione con le rilevazioni effettuate negli anni successivi.

E' attualmente in via di completamento anche la quarta rilevazione sulle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali del volontariato al 31/12/2001. I dati non sono ancora disponibili.

Premessa metodologica: le indagini ISTAT citate in nota hanno privilegiato, nella parte descrittiva, le informazioni ed i dati relativi alla realtà nazionale, rinviando l'approfondimento dei dati disaggregati per singola regione alle tabelle prodotte in allegato (anche in formato file).

Il lavoro che segue è pertanto il risultato della elaborazione grafica di alcuni dati contenuti nelle tabelle, seguendo in linea di massima le modalità rappresentative adottate dall'ISTAT.

In particolare, i dati considerati sono stati quelli relativi al Veneto, ad alcune regioni limitrofe e all'Italia nel suo complesso, al fine di confrontare la nostra realtà regionale con ambiti territoriali supposti "simili".

---


<sup>1</sup> Istat, *Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 1997*, Informazioni n. 44 – 2000; Istat, *Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 1999*, Informazioni n. 51 – 2001.

<sup>2</sup> Istat, *Le organizzazioni di volontariato in Italia*, Argomenti n. 15, 1999



**1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

**Tav. 13:** Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali al 31 dicembre - Anni 1995-99




V. Tav. 1  
All. C


Note:

- il grafico sopra esposto evidenzia il trend crescente del numero delle organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato nel periodo 1995-1999 nelle regioni considerate ed il dato segue l'andamento registrato a livello nazionale. Se però si confronta il tasso di crescita registrato nello stesso periodo in termini di numerosità delle organizzazioni, si osserva che le regioni di cui sopra hanno tassi di crescita inferiori rispetto a quello nazionale (Veneto 45,6%, Piemonte 71,4%, Lombardia 53,6%, ITALIA 80,6%).

**Tav. 14:** Organizzazioni di volontariato per periodo di costituzione e regione - Anni 1997-1999 (in percentuale)

V.  
Tav. 2  
All. B







Note:

- con riguardo al periodo di costituzione, dal confronto dei grafici risulta come anche nella nostra regione vi sia stato un forte incremento delle organizzazioni di recente costituzione.

Tav. 15: Organizzazioni di volontariado per tipo di struttura (in percentuale)







Note:

- il dato relativo alla nostra regione evidenzia un andamento opposto rispetto a quello nazionale. Mentre a livello italiano infatti si registra una crescita delle organizzazioni indipendenti (trend che si era già registrato peraltro a livello nazionale nel periodo 1995-1997), nella nostra regione il dato evidenzia una netta inversione di tendenza, evidenziando la crescita delle organizzazioni raggruppate, che rappresentano il 51,2% del totale.

Tav. 16: Organizzazioni di volontariato per classe di volontari attivi (in percentuale)



V. Tav. 7 All. B,  
Tav. 5 All. C




Note:


- riguardo alla dimensione delle organizzazioni di volontariato, ossia il numero dei volontari che le compongono, il dato della nostra regione registra un fenomeno presente anche a livello nazionale: l'aumento delle organizzazioni di piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle organizzazioni operanti sul territorio.



**Tav. 17:** Volontari per modalità di svolgimento delle attività (in percentuale)




V. Tav. 12 All. B




V. Tav. 7 All. C


**Tav. 18:** Organizzazioni di volontariato per settore di attività




V. Tav. 21 All. B, Tav. 15 All. C



**Tav. 19:** Organizzazioni di volontariato per numero di settori di attività (in percentuale)



V. Tav. 23  
All. B, Tav.  
17 All. C






Note:


- anche a livello nazionale si riconferma la tendenza delle organizzazioni di volontariato ad operare in un solo settore. Il dato, come chiarisce l'ISTAT nell'indagine<sup>3</sup>, se confrontato con le altre rilevazioni, conferma la tendenza delle organizzazioni verso la specializzazione settoriale.

**2. RISORSE ECONOMICHE**

**Tav. 20:** Organizzazioni di volontariato per regione e classi di importo delle entrate Anni 1997-1999 (in percentuale)



V. Tav.  
17 All. B




V. Tav.  
11 All. C


<sup>3</sup> Istat, *Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 1999*, Informazioni n. 51 – 2001, p. 42.



**Tav. 21: Organizzazioni di volontariato per regione e fonte delle entrate (in percentuale)**




V. Tav. 18 All. B




V. Tav. 12 All. C

**Tav. 22: Importo delle entrate secondo le voci di bilancio – Anno 1997 (in percentuale)**




V. Tav. 16 All. B






Tav. 23: Importo delle entrate secondo le voci di bilancio – Anno 1999 (in percentuale)




V. Tav.  
10 All. C







Tav. 24: Uscite per voce di bilancio – Anno 1997 (in percentuale)




V. Tav.  
19 All. B



Tav. 25: Uscite per voce di bilancio – Anno 1999 (in percentuale)



V. Tav.  
13 All. C



## Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfazione dei destinatari

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte dei soggetti che ne rappresentano i principali destinatari: le organizzazioni di volontariato.

Dato il numero elevato delle organizzazioni coinvolte, si è ritenuto opportuno rimandare temporaneamente l'indagine di customer satisfaction, che verrà effettuata ove ritenuta necessaria.

Si ritiene comunque interessante in questa sede indicare alcuni degli ambiti che potrebbero essere oggetto di eventuale analisi futura.

Ai fini della valutazione della legge è necessario contattare le organizzazioni beneficiarie dei contributi:

- per sottoporre loro un questionario di valutazione della legge;
- attraverso un'intervista strutturata sulla legge da effettuare via telefono o da inviare in forma cartacea.

Tra i possibili ambiti di un'indagine di customer satisfaction sulla legge si possono indicare:

- la valutazione della procedura attivata per l'applicazione della legge (chiarezza del bando, termini per la presentazione della domanda, documentazione da presentare);
- la valutazione dei contributi erogati (modalità e tempestività nell'erogazione; congruità del contributo per il raggiungimento degli obiettivi della legge);
- la qualità della comunicazione dell'iniziativa;



- la valutazione del progetto realizzato in relazione ai fondi disponibili ed eventuali riflessioni su evoluzioni future della normativa in questione;
- osservazioni e riflessioni per adattare\migliorare la legge alle esigenze del bacino d'utenza.

In alternativa all'indagine di customer satisfaction sopra indicata, si evidenzia che la Direzione Servizi Sociali invia annualmente il bando per l'erogazione dei contributi direttamente ad ogni organizzazione iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Si potrebbe dunque predisporre apposito questionario in collaborazione con la struttura regionale da allegare al bando, al fine di raccogliere le informazioni che si ritengono utili al monitoraggio della legge in esame.

### Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte delle strutture che sul territorio promuovono e seguono il mondo del volontariato ed i problemi che lo caratterizzano: i Centri di Servizio e la Conferenza regionale del volontariato.

È opportuno sottolineare che la normativa nazionale (legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato") è attualmente oggetto di revisione ed è all'esame di una Commissione di studio governativa la bozza di proposta di modifica della legge.

Il dibattito nel mondo del volontariato anche regionale ha pertanto concentrato l'attenzione e le riflessioni sulla normativa quadro, occupandosi marginalmente per il momento della normativa regionale, anch'essa in attesa di recepire le novità sul fronte nazionale.

Ciò spiega l'essenzialità delle considerazioni di seguito esposte, a fronte delle numerose osservazioni che anche la Conferenza regionale ed i Centri di servizio sono stati chiamati a presentare in sede nazionale.

#### A) CENTRI DI SERVIZIO

- ❖ Sono istituiti sulla base della normativa nazionale (Legge 266/1991) e si occupano di servizi di consulenza ed assistenza qualificata alle organizzazioni di volontariato. Ad essi spetta la gestione, coordinata dal Comitato di gestione, del Fondo speciale regionale, istituito e disciplinato dalla normativa nazionale.
- ❖ Nel mese di febbraio 2004 si è proceduto a contattare i Centri di servizio presenti sul territorio regionale (uno per provincia), al fine di chiedere loro una valutazione



sulla Legge regionale 40/1993 in analisi. Dalle risposte è emerso che il lavoro svolto dai Centri riguarda essenzialmente la normativa nazionale ed i soli fondi da questa previsti. Alcuni di essi hanno comunque evidenziato alcune debolezze della normativa regionale emerse dalla loro esperienza sul territorio a contatto diretto con le organizzazioni di volontariato. Pur sottolineando che tali considerazioni non si possono ritenere espressione comune del pensiero di tutti i Centri interpellati, ma solo di parte di essi, si ritiene tuttavia utile segnalare quanto emerso:

- mancato coinvolgimento degli enti locali nella procedura di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale e del permanere dei requisiti previsti dalla legge per la loro iscrizione al registro;
- difficoltà di interpretazione della LR 40/1993 da parte delle associazioni in fase di costituzione o di conferma di iscrizione con riferimento al concetto di "attività di volontariato" a seguito della istituzione, accanto al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- necessità di ulteriori iniziative per la formazione dei volontari e per il sostegno delle spese assicurative delle organizzazioni di volontariato;
- necessità di attivare l'Osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla normativa regionale, costituito ma attualmente non operante;
- opportunità di decentrare la gestione del registro regionale delle organizzazioni al fine di consentire un controllo più efficace sulle attività di volontariato realmente svolte sul territorio;
- opportunità di conferire maggiore rappresentanza alle associazioni più piccole negli organismi che operano nel volontariato (ad esempio variando la composizione della Conferenza regionale del volontariato e del Comitato di gestione del fondo speciale).

## **B) CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO**

- ❖ La Conferenza regionale per il volontariato è stata istituita dalla normativa regionale e viene attualmente interpellata e coinvolta in tutte le iniziative che riguardano l'ambito del sociale. Ad essa spetta il compito di favorire la partecipazione democratica, l'informazione e la crescita culturale del mondo del volontariato liberamente riunito in spazi istituzionali; presenta pareri, osservazioni ed istanze nei momenti programmatici della Regione e degli Enti Locali, esprimendo anche suoi rappresentanti per partecipare, di volta in volta, alla elaborazione di progetti riguardanti il mondo del volontariato (art. 1, secondo comma, del regolamento della Conferenza).



- ❖ Nel mese di giugno 2004 si è provveduto a contattare telefonicamente il Presidente della Conferenza, il Sig. Busnello, al fine di chiedere quali fossero le opinioni e le valutazioni della Conferenza con riguardo alla LR 40/1993. Dopo aver chiarito, come evidenziato nelle premesse, che attualmente l'attenzione è posta soprattutto sull'evoluzione della normativa nazionale e che pertanto anche la Conferenza ha presentato le proprie osservazioni principalmente con riguardo alla normativa nazionale, sono emerse le seguenti considerazioni:
- viene riconosciuta la positività della LR 40/1993 per quanto riguarda il ruolo che essa svolge nella regolazione del rapporto volontariato/istituzioni, ma andrebbe semplificato il dettato normativo, lasciando alle fonti regolamentari la disciplina delle disposizioni di dettaglio (anche in sede nazionale si sta discutendo della delegificazione di numerosi aspetti attualmente disciplinati dalla normativa nazionale);
  - è presente e sentito il problema per molte associazioni della confusione ingenerata dalla istituzione del registro per le associazioni di promozione sociale, con numerosi dubbi al momento dell'iscrizione ad uno dei due registri ed anche al momento della conferma dell'iscrizione (la Conferenza intende dedicare una sessione di lavoro a questa tematica);
  - sarebbe necessaria una maggiore selezione nella destinazione dei contributi, al fine di agevolare le organizzazioni in alcune specifiche spese (ad esempio quelle assicurative);
  - sarebbe utile privilegiare la destinazione dei contributi per le attività piuttosto che per singoli progetti, poiché questi ultimi si presentano particolarmente difficoltosi da realizzare per le associazioni ed ad ogni modo ricevono già finanziamenti da parte dei Centri di Servizio attraverso il Fondo speciale;
  - l'Osservatorio regionale sul volontariato non è mai stato convocato, pur essendo stato istituito con legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 e sostituito dal nuovo previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40; i compiti ad esso assegnati erano in gran parte gli stessi svolti dalla Conferenza. Va altresì sottolineato come la Conferenza sia costituita da solo volontariato (responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province; un responsabile per provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento); l'osservatorio invece è composto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, da un rappresentante delle Provincie, da tre rappresentanti dei Comuni, da uno delle ULSS, da dieci rappresentanti del volontariato, da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale. La Conferenza è sicuramente l'organismo più rappresentativo di tutto il volontariato, per cui risulta un interlocutore autorevole per la Giunta regionale, quando vengono richiesti pareri su provvedimenti che interessano il volontariato. L'Osservatorio potrebbe essere utile se divenisse uno strumento di studio ed elaborazione delle informazioni sul volontariato, da mettere a disposizione della Giunta e della Conferenza;



- il decentramento del registro regionale di iscrizione delle associazioni è un'ipotesi già inserita nella elaborazione del "testo organico sul sistema dei servizi sociali nel territorio", al solo scopo di avere una sede decentrata per assolvere a tale funzione (non appare tuttavia un problema sostanziale, in quanto l'iscrizione va richiesta con lettera, adeguatamente documentata; il problema si presenta eventualmente qualora l'istruttoria non venga preventivamente verificata con il Centro Servizi della propria provincia);
- in merito alla composizione della Conferenza, le piccole associazioni sono rappresentate da un loro esponente, eletto dall'assemblea delle stesse. La variazione auspicata è quella di prevedere che ogni provincia possa nominarne due o tre, a seconda della dimensione delle varie province.

#### D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI

Area di possibile approfondimento a fronte di specifiche esigenze di confronto che vengano di volta in volta segnalate dai Consiglieri regionali.

I dati potranno essere raccolti ed elaborati come indicati nella tabella che segue.

**Tav. 26:** *Iniziativa attuate in altre Regioni*

Regione	Rif. Legislativo	Iniziativa	Num. progetti finanziati	Impegno finanziario (valori in Euro)



L.R. 30 agosto 1993, n. 40  
*“Norme per il riconoscimento e la promozione delle  
organizzazioni di volontariato”*



**Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (BUR n. 73/1993)****NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO****Art. 1 - Finalità e oggetto.**

1. La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.
2. La Giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

**Art. 2 - Attività di volontariato.**

1. Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi nè nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

**Art. 3 Organizzazioni di volontariato.**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.



#### **Art. 4 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. (1)**

- 1.** E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
- 2.** Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:
  - a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
  - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale. (2)
- 3.** Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.(3)
- 4.** Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
- 5.** I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
- 6.** Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato. (4)
- 7.** La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale. (5)
- 8.** Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti. (6)
- 9.** A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.
- 10.** Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.



## **Art. 5 Osservatorio regionale sul volontariato.**

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
2. L'osservatorio è composto:
  - a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
  - b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;
  - c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;
  - d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta regionale;
  - e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7;
  - f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.
3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.
4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.
5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:
  - a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;
  - b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'articolo 4;
  - c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'articolo 14;
  - d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:
  - a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;
  - b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
  - c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
  - d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.

## **Art. 6 Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato.**

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.
2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità,



decide il voto del Presidente.

**3.** La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

**4.** L'osservatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 , è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 7 Conferenza regionale del volontariato.**

**1.** E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

**2.** La conferenza è formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;

b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

**3.** Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

**4.** La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

**5.** La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.

**6.** La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

### **Art. 8 Convenzione.**

**1.** Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.

**2.** Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

### **Art. 9 Contenuti della convenzione.**

**1.** La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;



- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226;
- f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
- h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
- i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;
- l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;
- m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

**2.** La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

### **Art. 10 Criteri di priorità per le convenzioni.**

**1.** La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

- a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
- b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
- c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
- d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
- e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;
- g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
- i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.



### **Art. 11 Formazione e aggiornamento dei volontari.**

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonchè sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.
2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale stabilita dalla Giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.

### **Art. 12 Contributi alle attività del volontariato.**

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
2. Il Dirigente del dipartimento competente, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore. (7)
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purchè questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purchè l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.
5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

### **Art. 13 Domande ed erogazione dei contributi regionali.**

1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

### **Art. 14 - Centri di servizio.**

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.



2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale. (8)

3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato (9), il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (10), uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7. (11).

#### **Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.**

1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (12).

2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato. (13).

#### **Art. 14 ter - Sedi dei centri di servizio.**

1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.

2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio. (14).

**Art. 14 quater - Comitato di gestione del fondo speciale regionale.**

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7. (15)

**2 bis.** Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all'esplicazione dell'attività. (16)

**2 ter.** In fase di avvio dell'attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l'informazione. (17)

**Art. 15 - Osservanza obblighi di legge.**

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

**Art. 16 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 "Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale" del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (18)





## **Art. 17 - Abrogazioni.**

1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" è abrogata.
2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono abrogate le parole "o associato".
3. L'articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", è abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 "Piano socio sanitario regionale 1989/1991", è abrogato.

---

### note

- (1) Vedi anche la legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 in materia di concorso della regione al pagamento delle spese assicurative.
- (2) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
- (3) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
- (4) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- (5) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- (6) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- (7) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- (8) Comma sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
- (9) Modificato da art. 15 comma 2 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha soppresso le parole "e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991".
- (10) Modificato da art. 15 comma 3 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole "al decreto ministeriale" con le parole "al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".
- (11) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 .
- (12) Lettera modificato dall'art. 16 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole: "alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991" con le parole: "alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".
- (13) Articolo aggiunto da art. 2 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 .
- (14) Articolo aggiunto da art. 3 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 .
- (15) Articolo aggiunto da art. 4 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 .
- (16) Comma aggiunto da comma 1 art. 64 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
- (17) Comma aggiunto da comma 1 art. 66 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
- (18) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

*Fonte: Consiglio Regionale del Veneto – Sito Ufficiale ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it))*



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE



## Scheda di monitoraggio

Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 10

*“Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato”*



## SCHEDA DI MONITORAGGIO

### L.R. 7 APRILE 2000, n. 10 “CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ”

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi della legge: concorso alle spese assicurative sostenute dalle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266 dell'11 Agosto 1991.

Interventi previsti:

a) contributi alle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 30 agosto 1993, n. 40.

Struttura competente: Direzione Servizi Sociali.

Note:


- **la legge è stata finanziata solo per l'anno 2000** come contributo straordinario a copertura delle spese assicurative che le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale devono pagare obbligatoriamente, *“in attesa che la Regione intervenga definendo una convenzione tipo, concordandola con gli istituti assicurativi disponibili, per l'accesso facilitato delle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato alle previste forme assicurative, o che si giunga in tempi rapidi alla modifica della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 per le parti riguardanti gli obblighi assicurativi”* (estratto della relazione all'assemblea Consiliare pubblicata su BUR n. 33 del 11/04/2000);
- le Organizzazioni iscritte al Registro regionale possono usufruire di contributi per l'attività svolta sulla base della LR. 40/1993, per la quale è stata predisposta apposita scheda cui si rimanda.



**B) ANALISI FINANZIARIA**

Sez. 1: Spesa complessiva della Regione (dati al 31/12/2003)

**Tav. 1:** Somme stanziare, impegnate e pagate (valori in euro)




V. Tab. 1  
All. D

Note:

- come chiarito nelle note in premessa, la legge è stata finanziata solo per l'anno 2000;
- nell'anno 2002 sono stati pagati € 153,23 e eliminati residui insussistenti per la somma di € 1.916,48.

**Tav. 2:** Spesa complessiva (valori in euro)



V. Tab. 1  
All. D



Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %)

Tav. 3: *Contributi assegnati*




Note:

- la normativa in questione va esaminata con riferimento alla L.R. 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”. In sede di definizione delle modalità di assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 40/1993, la Giunta ha infatti riordinato e semplificato le attività poste in essere dalle organizzazioni di volontariato secondo gli obiettivi sopra indicati (DGR n. 2123 del 3/05/1993). Tali obiettivi sono stati poi ripresi anche dalla L.R. 10/2000 in esame, che nel bando per l’anno 2000 prevede l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese assicurative delle associazioni secondo un ordine di priorità decrescente a partire dal primo obiettivo (socio-sanitario) sino all’ultimo (cultura/ambiente), fino ad esaurimento dello stanziamento previsto;
- lo stanziamento previsto di euro 51.645,69 è stato completamente esaurito per finanziare le domande relative al primo degli obiettivi sopra indicati.

Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati

Tav. 4: *Contributi regionali assegnati per Provincia (valori in euro)*



V. Tab. 2  
All. D



## C) ANALISI DI OUTPUT

### Sez. 1: Interventi finanziati


**Tav. 5:** *Analisi delle domande per obiettivi finanziati*

Obiettivo	Domande				
	a (=b+e)	b (=c+d)	c	d	e
	pervenute	ammissibili	finanziate	ammissibili ma non finanziate	non ammissibili
1. Obiettivo socio - sanitario	209	185	138	47	24
2. Obiettivo assistenza alla persona	121	121	0	121	0
3. Obiettivo soccorso/protezione civile	46	46	0	46	0
4. Obiettivo cultura/ambiente	35	35	0	35	0
Domanda non classificata	1	0	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>412</b>	<b>387</b>	<b>138</b>	<b>249</b>	<b>25</b>

Note:


- la domanda non classificata è una domanda pervenuta da parte di un'associazione non iscritta al Registro Regionale e pertanto non ammissibile a finanziamento.

**Tav. 6:** *Analisi delle domande AMMISSIBILI*






**Tav. 7:** *Analisi delle domande NON AMMISSIBILI*



**Tav. 8:** *Analisi delle domande ammissibili ma NON FINANZIATE*



Note:


- il bando che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi individua limiti minimi e massimi dei contributi da erogare:
  - a) importo minimo di lire 200.000 (euro 103,29);
  - b) importo massimo non superiore all'80% della spesa dell'iniziativa e comunque non superiore a lire 7.000.000 (euro 3.615,20).

**Tav. 9:** *Contributi assegnati (valori in euro)*

Anno	Domande finanziate	Contributi assegnati	Finanz. min	Finanz. medio	Finanz. max
<b>2000</b>	<b>138</b>	<b>51.645,69</b>	109,45	374,24	2.595,96

**Tav. 10:** Analisi delle domande per Provincia

Provincia	Domande				
	a (=b+e)	b (=c+d)	c	d	e
	pervenute	ammissibili	finanziate	ammissibili ma non finanziate	non ammissibili
<i>Belluno</i>	31	26	6	20	5
<i>Padova</i>	59	55	21	34	4
<i>Rovigo</i>	24	22	14	8	2
<i>Treviso</i>	67	64	23	41	3
<i>Venezia</i>	78	75	27	48	3
<i>Verona</i>	86	81	30	51	5
<i>Vicenza</i>	67	64	17	47	3
<b>totale</b>	<b>412</b>	<b>387</b>	<b>138</b>	<b>249</b>	<b>25</b>

**Tav. 11:** Domande FINANZIATE per Provincia





L.R. 7 aprile 2000, n. 10  
*“Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle  
organizzazioni del volontariato”*



**Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)**

**CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40)**

**Art. 1 – Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.**

1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina modalità e termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 )" e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato "Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese assicurative" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

**Art. 3 – Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

*Fonte: Consiglio Regionale del Veneto – Sito ufficiale ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it))*